

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.

CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI.

CHI DEVE VERSARE.

L'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane è resa obbligatoria dalla Legge 443/85 definita Legge quadro per l'Artigianato, che determina quali sono i requisiti affinché un'azienda possa definirsi "artigiana".

Dal 05.06.1997, con la legge 133/97 sono state estese alle S.r.l. con un unico socio, ed ai soci accomandatari delle S.A.S., gli obblighi dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane. La legge 57/2001 ha infine previsto anche per i soci di srl pluripersonali, la facoltà, (non l'obbligo) di iscrizione.

L'iscrizione all'Albo, comporta l'obbligo dei versamenti dei contributi previdenziali, che si calcolano sul totale dei redditi di impresa dichiarati ai fini IRPEF nell'anno di competenza del contributo.

Per l'anno 2016 sono in vigore le seguenti aliquote:

- Per i redditi di impresa dei titolari, dei soci e collaboratori di età superiore ai 21 anni, si applica:
 - 23,10% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra € 15.548 e € 46.123
 - 24,10% sui redditi eccedenti € 46.123 fino al massimale di € 76.872 o fino al massimale di € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995.
- Per i redditi di impresa dei collaboratori di età fino a 21 anni, si applica:
 - 20,10 % sul reddito minimale e sui redditi compresi tra € 15.548 e € 46.123
 - 21,10% sui redditi eccedenti € 46.123 fino al massimale di € 76.872 o fino al massimale di € 100.324 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995.

Congiuntamente ai contributi previdenziali, viene riscosso il contributo obbligatorio di maternità annuale pari ad € 7,44 e parte della quota di adesione sindacale .

MINIMALE E MASSIMALE.

IMPORTI IN VIGORE PER L'ANNO 2016.

Il reddito da prendere in considerazione per il calcolo del contributo non può essere inferiore al minimale che per l'anno 2016 è stabilito in € 15.548, il massimale è fissato in € 76.872.

CONTRIBUTI FISSI SUL MINIMALE PER L'ANNO 2016.

Questo è il calendario dei pagamenti:

- Entro il 16.05.2017, la prima rata del contributo minimo (relativo al 1° trimestre 2017)
- Entro il 16.08.2017, la seconda rata del contributo minimo (relativo al 2° trimestre 2017)
- Entro il 16.11.2017, la terza rata del contributo minimo (relativo al 3° trimestre 2017)
- Entro il 16.02.2018, la quarta rata del contributo minimo (relativo al 4° trimestre 2017)

I modelli F24 per il pagamento dei contributi sul reddito minimo sono inviati direttamente dall'INPS agli interessati.

CONTRIBUZIONE A SALDO PER L'ANNO 2016.

Oltre al contributo minimo e di quello a conguaglio, versati in acconto per l'anno 2016 può essere dovuto il pagamento del saldo. Ciò accade nel caso in cui la somma dei contributi pagati in acconto è più bassa di quanto dovuto in relazione al reddito risultante dalla dichiarazione IRPEF prodotto nell'anno 2016. Il pagamento del saldo 2016 deve essere effettuato alla stessa scadenza prevista per i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con il modello di pagamento unificato F24.

IL PAGAMENTO SUI REDDITI ECCEDENTI IL MINIMALE.

Sono versati a titolo di acconto del contributo dovuto, calcolate sui redditi eccedenti il minimale, due rate di pari importo con la stessa scadenza prevista per i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con il modello di pagamento unificato F24.

AGEVOLAZIONI.

PIU' di 65 ANNI.

Gli ultra 65enni, già titolari di pensione diretta INPS, possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50%; in questo caso il relativo supplemento di pensione spettante sarà ridotto della metà.

INDENNITA' DI MATERNITA' PER LAVORATRICI AUTONOME.

Per usufruire della prestazione occorre che le lavoratrici autonome (titolari di imprese artigiane nonché le collaboratrici familiari art. 230 bis. C.c.) risultino regolarmente iscritte negli appositi elenchi provinciali della CPA e Camera di Commercio.

TIPI DI PRESTAZIONE.

Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio spetta per i seguenti periodi:

- I due mesi antecedenti la data presunta del parto;
- I tre mesi successivi la data effettiva del parto.

Indennità giornaliera per lavoratrici adottive e affidatarie.

L'indennità compete per un periodo di tre mesi dal giorno dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva a condizione che non abbia superato i sei anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento.

Astensione facoltativa estesa alle lavoratrici autonome.

Entro il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice autonoma può fruire di un periodo di tre mesi di astensione dal lavoro.